



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VITICOLA**

**Chiarimenti sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione della vite**

**INDICE**

Premessa

Normativa di riferimento

Piano di ristrutturazione e riconversione viticola della Sardegna

Materiali di moltiplicazione della vite

Adempimenti ditte vivaistiche ai fini della commercializzazione del materiale moltiplicazione della vite

Controlli

Autorizzazione al prelievo ed alla commercializzazione del materiale moltiplicazione della vite

Ditte vivaistiche in Sardegna

Sanzioni



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

**Premessa**

L'immissione in commercio del materiale di moltiplicazione della vite è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia che è volta a garantire la rispondenza genetico-sanitaria dello stesso materiale.

La crescente diffusione di malattie causate da virus e fitoplasmi della vite impone sempre maggiore attenzione all'utilizzo di materiale di propagazione che, oltre ad essere valido dal punto di vista genetico, deve essere esente da patologie che possano compromettere i risultati di campo della coltura.

**Normativa di riferimento**

D.M. 8 febbraio 2005 "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite"

D.lgs. 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"

D.M. 7 luglio 2006 "Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite".

D.M. 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite"

Nota n. 9548 del 13.06.2006 del Servizio Produzioni

Delibera della Giunta Regionale n. 48/14 del 18.11.2004 "Reg. CE n. 1493/99. Modifiche ed integrazioni del Piano di ristrutturazione e riconversione viticola della Sardegna"

Determinazione n. 1191 del 5 dicembre 2005 del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale avente per oggetto "D.M. 8 febbraio 2005 "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite"



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

### **Piano di ristrutturazione e riconversione viticola della Sardegna**

Il Piano di ristrutturazione e riconversione viticola prevede l'erogazione di contributi per le seguenti tipologie di intervento:

- Estirpazione e reimpianto del vigneto;
- Reimpianto con esercizio del diritto in portafoglio;
- Reimpianto anticipato;
- Riconversione varietale mediante sovrainnesto per i vitigni di età non superiore ai 12 anni;
- Adeguamento delle forme di allevamento e delle strutture di sostegno per vigneti di età non superiore ai 15 anni.

Il Piano prevede per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti il ricorso al materiale controllato che rientra quindi nel processo di certificazione. Questo materiale è prodotto da vivaisti autorizzati.

In particolare il portainnesto (varietà di vite americana) dovrà essere solo di categoria "certificato".

La parte aerea (marze o gemme di varietà di vite europea), nonché le barbatelle innestate potranno appartenere sia alla categoria "certificato" che alla categoria "standard".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

### **Materiali di moltiplicazione della vite**

I materiali di moltiplicazione della vite si distinguono in:

Piante di vite:

- *Barbatelle franche*: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portainnesto;
- *Barbatelle innestate*: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata;

Parti di piante di vite:

- *Sarmenti*: tralci di un anno;
- *Tralci erbacei*: tralci non significati;
- *Talee di portainnesto*: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
- *Nesti*: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
- *Talee da vivaio*: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite o di tralci erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche.

Questi materiali, inoltre, si distinguono in:

- *Materiali iniziali*: prodotti sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e se del caso del clone, e destinati alla produzione di materiale di base o di materiale certificato.
- *Materiali di base*: prodotti sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e se del caso del clone, provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa e destinato alla produzione di materiale di moltiplicazione certificato; per l'identificazione di tale materiale è prevista un'etichetta bianca.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

- *Materiale certificato*: proviene direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali e destinato alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve; controllato dagli uffici competenti dell'Amministrazione Regionale; per l'identificazione di tale materiale è prevista un'etichetta azzurra.
- *Materiale standard*: deriva da vigneti scelti dal vivaista e controllato dagli uffici competenti dell'Amministrazione Regionale, deve presentare l'identità e la purezza della varietà ed è destinato alla produzione di piante da destinare alla produzione di uve; per l'identificazione di tale materiale è prevista un'etichetta di colore giallo scuro.

I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati solo se certificati come materiali di moltiplicazione "iniziali", "base", "certificati" o "standard" in quanto sono soggetti ad un controllo ufficiale e devono rispondere alle condizioni di qualità e fitosanitarie previste dagli allegati al D.M. 7 luglio 2006.

**Adempimenti ditte vivaistiche ai fini della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite**

Le ditte vivaistiche che intendono chiedere il controllo e la certificazione ai fini della commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite devono essere in possesso:

- 1) dell'autorizzazione all'attività vivaistica;
- 2) dell'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP);
- 3) dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

Le autorizzazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere richieste una sola volta.

Ogni anno deve essere presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, al Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura la denuncia di produzione del materiale di moltiplicazione della vite per il quale si chiede il controllo e l'autorizzazione al prelievo ai fini della commercializzazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

## Controlli

I controlli vengono effettuati presso i vivai autorizzati dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura, per l'accertamento dei requisiti di qualità e di sanità del materiale di propagazione e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

In particolare, sulla base delle denunce di produzione presentate dai vivaisti vengono controllati annualmente i vigneti di viti madri (PMP e PMM) destinati alla produzione di talee di portainnesto, di talee di vivaio e sui nesti e i vivai di viti (barbatellai) destinati alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

In caso di impianti di Piante Madri di categoria "certificato" che sono al primo anno di controllo dovrà essere fornita copia del certificato di idoneità nematologica (assenza del nematode *Xiphinema Index*, vettore di virus dell'arricciamento) del terreno e copia del certificato del costituente che ha fornito il materiale di "base".

Il prelievo dei campioni di terreno per l'analisi nematologica viene effettuato dal Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura competente per territorio.

Le analisi per la ricerca del nematode possono essere effettuate anche dal laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale della Sardegna.

I controlli degli uffici competenti riguardano oltre alle condizioni relative alla coltura e ai materiali di moltiplicazione anche la composizione degli imballaggi o mazzi e la tenuta dei registri presso i centri aziendali (registro etichette, registro passaporti, registro di vendita dei materiali).

I centri aziendali sono unità produttive autonome presso le quali sono tenuti i registri e i documenti ubicati in una sola Regione o in più Regioni.

Nell'ambito di questi sono presenti i campi di produzione che possono essere ubicati nella stessa Regione o in altre Regioni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

### **Autorizzazione prelievo materiale di moltiplicazione della vite**

Il provvedimento di autorizzazione al prelievo e spostamento del materiale e alla stampa delle relative etichette verrà rilasciato alle Ditte vivaistiche interessate entro il 30 novembre di ogni anno dal Servizio Produzioni sulla base dell'esito dei controlli documentali e di campo effettuati dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura competenti per territorio e dei controlli le cui risultanze sono riportate nella relazione redatta dal Servizio Fitosanitario Regionale.

In tutti i casi i campi inseriti nella denuncia di produzione per la prima volta dovranno essere soggetti al controllo obbligatorio per due annate consecutive prima del prelievo del materiale di moltiplicazione in ottemperanza al decreto ministeriale 31 maggio 2000 concernente la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata.

### **Ditte vivaistiche in Sardegna**

Di seguito si riportano le Ditte vivaistiche che hanno presentato presso i Servizi competenti della Regione Sardegna la denuncia dei materiali di moltiplicazione per la campagna vivaistica 2006/2007 e gli esiti dei controlli di campo e documentali. Si fa particolare riferimento alle varietà di vite autoctone.

#### *Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro*

autorizzazione al prelievo ai fini della commercializzazione dai campi di PMP di varietà varie di portainnesti e dai campi PMM di varietà varie di categoria certificato e standard tra cui Vermentino, Cannonau, Monica, Moscato, Carignano, Semidano e Cagnulari; autorizzazione a commercializzare barbatelle franche ed innestate di categoria certificato e barbatelle innestate di categoria standard

#### *Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari*

autorizzazione al prelievo ai fini della commercializzazione dai campi di PMP di varietà varie di portainnesti e dai campi PMM di varietà varie di categoria certificato e standard tra cui Vermentino, Cannonau, Monica, Carignano e Girò; autorizzazione a commercializzare barbatelle franche ed innestate di categoria certificato e barbatelle innestate di categoria standard



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

*Delrio Anna*

autorizzazione al prelievo ai fini della commercializzazione dai campi di PMP di varietà varie di portainnesti e dai campi PMM di varietà di Cannonau e Vermentino di categoria standard; autorizzazione a commercializzare barbatelle franche di categoria certificato.

*Fenu Silvestro*

autorizzazione al prelievo ai fini della commercializzazione dai campi di PMP di varietà varie di portainnesti e autorizzazione a commercializzare barbatelle franche di categoria certificato.

*Orrù Giampaolo*

autorizzazione al prelievo ai fini della commercializzazione dai campi di PMP delle principali varietà di portainnesti e dai campi PMM di varietà di Carignano di categoria standard; autorizzazione a commercializzare barbatelle franche di categoria certificato.

*Satgia Paolo*

autorizzazione al prelievo ai fini della commercializzazione dai campi di PMP delle principali varietà di portainnesti; autorizzazione a commercializzare barbatelle franche di categoria certificato.

*Simbula Giuseppe Antonio*

autorizzazione al prelievo ai fini della commercializzazione dai campi di PMP di varietà varie di portainnesti e dai campi PMM di varietà varie di categoria certificato e standard tra cui Vermentino, Cannonau, Carignano; autorizzazione a commercializzare barbatelle franche ed innestate di categoria certificato e barbatelle innestate di categoria standard

*Vita Verde Soc. Semplice*

autorizzazione al prelievo ai fini della commercializzazione dai campi di PMP di varietà varie di portainnesti; autorizzazione a commercializzare barbatelle franche di categoria certificato e barbatelle innestate di categoria standard

*Vitis Rauscedo Soc. Coop. Agr.*

non è stata concessa l'autorizzazione al prelievo ai fini della commercializzazione dai campi di PMM di varietà varie di categoria certificato e standard tra cui Cannonau, Vermentino, Bovale, Carignano, Cagnulari e Semidano essendo al primo anno di controllo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

*Vivai Cooperativi Rauscedo*

autorizzazione al prelievo ai fini della commercializzazione dai campi di PMP di varietà varie di portainnesti e dai campi PMM di varietà varie di categoria certificato e standard tra cui Vermentino, Cannonau, Monica, Carignano e Nuragus

*Vivai Cooperativi Padergnone*

non è stata concessa l'autorizzazione al prelievo ai fini della commercializzazione dai campi di PMM di categoria standard di Cannonau essendo al primo anno di controllo

*Vivai Viticoli Trentini*

non è stata concessa l'autorizzazione al prelievo ai fini della commercializzazione dai campi di PMM di categoria standard di Cannonau, Bovale e Vermentino essendo al primo anno di controllo

Oltre a queste possono vendere il materiale di moltiplicazione anche quelle ditte che non hanno campi di produzione in Sardegna, ma che sono state autorizzate dalle Regioni competenti alla commercializzazione del materiale di moltiplicazione prodotto. Per esempio una ditta vivaistica che ha campi di piante madri di Sangiovese in un'altra Regione può vendere anche in Sardegna il materiale di moltiplicazione autorizzato essendo questa una varietà ammessa alla coltivazione nella nostra Regione.

La stessa Ditta, inoltre, può acquistare e commercializzare il materiale di moltiplicazione delle varietà autoctone ammesse alla coltivazione in Sardegna prodotto da altre Ditte vivaistiche controllate i cui campi di produzione sono in Sardegna. Per esempio una Ditta vivaistica extraregionale o regionale può acquistare e commercializzare materiale di moltiplicazione della varietà Cannonau da una ditta vivaistica avente i campi di produzione controllati e autorizzati in Sardegna.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

## **Sanzioni**

Le sanzioni sono stabilite dal D.lgs 214/2005.

In particolare si ricorda che:

- chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00;
- il mancato rispetto dei divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali comporta l'erogazione di una sanzione amministrativa di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00;
- in assenza dell'autorizzazione all'attività vivaistica chiunque esercita attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00;
- chiunque, in possesso dell'autorizzazione dell'attività di produzione e di commercio dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00;
- chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere è sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di produzione e commercializzazione per un periodo non superiore a centoventi giorni.

Per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo 214/2005 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.